Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 171 del 4 luglio 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 luglio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al presente concorso:

a) gli impiegati appartenenti ai ruoli del personale delle carriere dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche o in lingue e letterature straniere o in materie letterarie o in pedagogia o in sociologia o in lettere o in filosofia.

b) gli impiegati appartenenti al ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado e che — alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — abbiano almeno 4 anni di effettivo servizio nella anzidetta carriera di concetto.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza, a parità di merito, nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere presentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9, con le modalità indicate nell'allegato 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, secondo lo schema allegato, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere allegata la copia dello stato di servizio civile, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal competente ufficio del personale in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso.

Art. 6.

L'esame consisterà in un colloquio che verterà sulle seguenti materie:

diritto civile;
diritto amministrativo e costituzionale;
contabilità generale dello Stato;
i servizi e l'ordinamento della pubblica istruzione.

Gli argomenti che formeranno oggetto del colloquio sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il colloquio si svolgerà in Roma nella sede e nei giorni che saranno comunicati ai candidati entro il termine stabilito dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le sedute della suddetta commissione, durante lo svolgimento del colloquio, saranno pubbliche.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base alla votazione conseguita dai candidati nel colloquio di cui al precedente art. 6.

Il colloquio non si intende superato, qualora il candidato abbia riportato una votazione inferiore a sei decimi.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente ai posti messi a concorso. Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinunce o decadenze dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dallo art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire i documenti indicati nell'allegato 3, annesso al presente decreto, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti relativi al riconoscimento dei titoli ai fini della preferenza a parità di merito è di venti giorni e decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) *Titolo di studio*: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2.

In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, per il diploma di laurea, e dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15, per il diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

b) *Certificato medico*, su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142; dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Tale certificato dovrà essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I documenti sopraindicati si intendono prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, che rivestono una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova, compete il trattamento economico di cui all'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, saranno restituiti al ruolo o al contingente di provenienza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assegnati, in base alle effettive esigenze di servizio, agli uffici dell'amministrazione centrale ed a quelli dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 34, *foglio n.* 66

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di appartenere al ruolo del personale della carriera e di prestare servizio (indicare la sede di servizio) .;

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso il .;

3) che non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; oppure: è sottoposto a procedimento disciplinare (indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti);

4) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

(Data)

(Firma)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova d'esame ed ogni altra eventuale comunicazione: .
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Diritto civile:

Diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; efficacia e limiti della legge nel tempo e nello spazio; interpretazione delle norme giuridiche; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.

Le persone fisiche; domicilio e residenza; capacità giuridica e di agire; assenza e dichiarazione di morte presunta della persona fisica; parentela e affinità.

Le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute.

Il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico, il negozio giuridico: elementi e distinzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi della volontà e le cause di divergenza tra volontà e dichiarazione; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia.

Diritti della personalità.

Diritto di famiglia.

Diritto delle successioni per causa di morte.

Il diritto di proprietà, i diritti reali su cosa altrui, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali, superficie ed enfiteusi; comunione e condominio, i modi di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali; i diritti reali di garanzia; il possesso e le azioni possessorie.

Il contratto in generale; compravendita, locazione, appalto, mandato, agenzia, trasporto, assicurazione, transazione, nozioni sugli altri contratti tipici.

La responsabilità da fatto illecito.

La tutela dei diritti, la trascrizione, la prova dei fatti giuridici, la tutela giurisdizionale dei diritti, prescrizione e decadenza.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Lo Stato: concetto ed elementi, i poteri dello Stato, la pubblica amministrazione in senso soggettivo ed oggettivo.

I soggetti del diritto amministrativo: soggetti attivi e passivi.

I soggetti attivi della potestà amministrativa: Stato e persone giuridiche pubbliche. Autonomia, autarchia, autogoverno, organi delle persone giuridiche pubbliche.

I soggetti passivi della potestà amministrativa.

Gli oggetti del diritto amministrativo: beni demaniali e patrimoniali. Nozioni sull'espropriazione per pubblica utilità.

Le situazioni giuridiche soggettive e i rapporti di diritto amministrativo, diritti e interessi; i doveri pubblici.

Gli atti amministrativi: nozione, elementi essenziali e accidentali dell'atto amministrativo; gli atti amministrativi negoziali e non negoziali; il procedimento amministrativo; l'efficacia e l'esecutorietà degli atti amministrativi.

L'invalidità degli atti amministrativi: le varie specie di invalidità degli atti amministrativi, i concetti di atto illecito, illegittimo, inopportuno; gli atti amministrativi nulli, gli atti annullabili e quelli viziati nel merito; la sanabilità degli atti amministrativi.

I contratti dello Stato.

La responsabilità nel diritto amministrativo: concetto e diversi tipi di responsabilità; la responsabilità della Pubblica Amministrazione e verso la Pubblica Amministrazione.

L'organizzazione amministrativa. L'amministrazione dello Stato: attiva, consultiva, di controllo. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali.

Il rapporto di pubblico impiego. Elementi del rapporto e natura dell'atto costitutivo. Gli impiegati civili dello Stato: diritti e doveri, sanzioni disciplinari, modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego, la riammissione in servizio.

La giustizia amministrativa: nozioni generali e cenni storici.

La tutela dei diritti dinanzi alla Giurisdizione ordinaria: competenza e poteri del Giudice ordinario nelle controversie amministrative. Obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali.

I ricorsi amministrativi.

La giurisdizione amministrativa: la tutela degli interessi legittimi, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato.

Le giurisdizioni speciali: la Corte dei conti.

Contabilità di Stato:

I beni del demanio pubblico; i beni patrimoniali; l'amministrazione dei beni dello Stato; gli inventari dei beni dello Stato; gli inventari dei beni del demanio pubblico; gli inventari dei beni patrimoniali; la valutazione dei beni patrimoniali; gli schedari descrittivi; il conto generale del patrimonio.

Le varie forme di contrattazione; il pubblico incanto o asta pubblica; la licitazione privata; l'appalto-concorso; la trattativa privata; il procedimento per gli incanti; i procedimenti per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata; norme generali sui contratti; i capitolati d'oneri; i pareri del Consiglio di Stato e degli altri organi consultivi Consiglio di Stato Avvocatura dello Stato Consiglio superiore dei lavori pubblici; la stipulazione dei contratti; l'approvazione dei contratti; il sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti; l'esecuzione dei contratti; il pagamento del prezzo pattuito; i servizi in economia; l'esecuzione di opere pubbliche con affidamento « in concessione »; il collaudo.

Anno ed esercizio finanziario; il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa; i principi del bilancio; la formazione del bilancio; la strutturazione del bilancio; la classificazione delle entrate; la classificazione delle spese; il quadro generale riassuntivo.

L'esercizio provvisorio. Aggiunte e variazioni al bilancio.

Le nuove e maggiori spese. L'istituto della copertura. I fondi di riserva; i fondi speciali. Il « fondo globale ».

La gestione dei residui. La perenzione amministrativa.

Le fasi dell'entrata; l'accertamento; la riscossione; il versamento; i servizi di tesoreria. La vigilanza della Corte dei conti sulle entrate.

Le fasi della spesa; l'impegno; la liquidazione; l'ordinazione; il pagamento; gli atti impeditivi dei pagamenti. Il « fermo amministrativo ».

Il rendiconto generale dello Stato: principi generali.

Servizi e ordinamento della pubblica istruzione:

Competenze e ordinamento dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Competenze e ordinamento degli uffici periferici.

Gli organi consultivi centrali e periferici.

Le scuole: nozioni sul loro ordinamento.

Le scuole nelle regioni a statuto speciale.

Oneri degli enti locali per il funzionamento delle scuole e degli uffici scolastici periferici.

Nozioni sulla tutela dei beni demaniali e patrimoniali di interesse culturale e storico.

ALLEGATO 3

Categorie degli aventi titolo alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo:

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio, ed inoltre un certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente, inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè la infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa), dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro: documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente, ed inoltre un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra, attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè la infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

un certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro, ed inoltre un certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio, ed inoltre un certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quello di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro, ed inoltre un certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottuffi-

ciali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

29) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

30) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sino dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia o meno contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(8754)

Concorso, per esami, ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al presente concorso gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze statistiche e demografiche, laurea in scienze statistiche ed attuariali, laurea in scienze statistiche ed economiche.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza, a parità di merito, nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere presentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9, con le modalità indicate nell'allegato 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, secondo lo schema allegato, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere allegata la copia dello stato di servizio civile, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal competente ufficio del personale in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso.

Art. 6.

L'esame consisterà in un colloquio che verterà sulle seguenti materie: *a*) statistica metodologica statistica economica demografia; *b*) i servizi e l'ordinamento della pubblica istruzione.

Gli argomenti che formeranno oggetto del colloquio sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il colloquio si svolgerà in Roma nella sede e nei giorni che saranno comunicati ai candidati entro il termine stabilito dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le sedute della suddetta commissione, durante lo svolgimento del colloquio, saranno pubbliche.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base alla votazione conseguita dai candidati nel colloquio di cui al precedente art. 6.

Il colloquio non si intende superato, qualora il candidato abbia riportato una votazione inferiore a sei decimi.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente ai posti messi a concorso. Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinunce o decadenze dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dallo art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire i documenti indicati nell'allegato 3, annesso al presente decreto, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti relativi al riconoscimento dei titoli ai fini della preferenza a parità di merito è di giorni venti e decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) *Titolo di studio*: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2.

In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 della legge 4 giugno 1938, n. 1269;

b) *Certificato medico*, su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civile e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1953, n. 142; dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Tale certificato dovrà essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I documenti sopraindicati si intendono prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, che rivestono una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova, compete il trattamento economico di cui all'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, saranno restituiti al ruolo o al contingente di provenienza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio negli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1971

Il Ministro: Misasi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 34, *foglio n.* 67

Allegato 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi
Divisione 1ª Roma

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli statistici del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di appartenere al ruolo del personale della carriera .... e di prestare servizio (indicare la sede di servizio) ....;

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso ....;

3) che non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; oppure: e sottoposto a procedimento disciplinare (indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti).

(Data)

(Firma)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova d'esame ed ogni altra eventuale comunicazione ....
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Allegato 2

PROGRAMMA DI ESAME

Statistica metodologica:

Indagine scientifica e metodo statistico.

Oggetto della statistica: i fenomeni collettivi.

La rilevazione dei dati: *a*) piano della rilevazione; *b*) raccolta dei dati; *c*) classificazione e spoglio; *d*) sistemazione dei dati in tabelle.

Cenni sommari sugli ausiliari tecnici: macchine perforatrici e selezionatrici; elaboratori elettronici.

Distribuzioni di frequenze: serie e seriazioni. Distribuzioni statistiche derivate.

Rappresentazione grafica delle distribuzioni statistiche: diagrammi cartesiani, cartogrammi, istogrammi, diagrammi a scala logaritmica.

I valori medi: media aritmetica, geometrica, armonica e loro proprietà. Valore mediano, percentili e valore modale.

I rapporti statistici: *a*) di composizione; *b*) di derivazione; *c*) di durata.

Indici di variabilità: *a*) campo di variazione e differenza interquartilica; *b*) scarto semplice medio e scarto quadratico medio; *c*) differenza media. Indici di variabilità relativa. Concentrazione e rapporto di concentrazione.

I momenti di una distribuzione statistica: indici di asimmetria e di disnormalità.

Distribuzioni teoriche di frequenza: distribuzione binomiale; distribuzione normale e distribuzione lognormale. Altri tipi di distribuzioni teoriche.

Rappresentazione analitica delle distribuzioni statistiche: utilità e scopi.

Le fasi della rappresentazione analitica: *a*) scelta del tipo di funzione rappresentatrice; *b*) determinazione numerica dei parametri; *c*) verifica del grado di adattamento.

Concetto di distribuzione (o variabile) statistica doppia. Relazioni fra due variabili: curve di regressione. Errore medio di regressione e indice di determinazione. Ipotesi della regressione lineare: i coefficienti di regressione; il coefficiente di correlazione. Ipotesi della regressione non lineare: il rapporto di correlazione.

Concetto di distribuzione (o variabile) statistica multipla. Relazioni fra più variabili: equazioni di regressione multipla. Estensione del concetto di errore medio di regressione. Ipotesi della regressione lineare: coefficienti netti di regressione. Coefficiente di determinazione o di correlazione multipla. Coefficienti di determinazione e di correlazione parziale.

Elementi di teoria dei campioni. Popolazione statistica e sue caratteristiche (*parameters*). Campione casuale e sue caratteristiche (*statistics* o indici). Universo dei campioni. Distribuzione campionaria di un indice nell'universo dei campioni. Media e scarto quadratico medio della distribuzione campionaria della media. Il ruolo della distribuzione normale nella teoria dei campioni. Concetto di intervallo di fiducia. Determinazione dell'intervallo di fiducia per la media di una popolazione.

Organizzazione dei servizi statistici in Italia.

Principali fonti statistiche italiane ed estere.

Statistica economica:

Analisi delle serie temporali: *a*) la determinazione del trend; *b*) gli indici di stagionalità; *c*) la componente congiunturale.

Numeri indici: indici della variazione dei prezzi all'ingrosso e del costo della vita.

Ricchezza nazionale: definizione e metodi statistici per la sua valutazione.

Reddito nazionale: definizione e metodi statistici per la sua valutazione.

Forze di lavoro: definizione e valutazione statistica.

Demografia:

Rilevazioni demografiche: censimenti, inchieste speciali e rilevazioni per campione.

Struttura della popolazione: per sesso, per età, per stato civile.

Le componenti della dinamica demografica: natalità, nuzialità, mortalità. Funzioni biometriche e tavole di mortalità.

Migrazioni interne ed internazionali. Urbanesimo.

Previsioni demografiche.

Servizio e ordinamento della pubblica istruzione:

Competenze e ordinamento dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Competenze e ordinamento degli uffici periferici.

Gli organi consultivi centrali e periferici.

Le scuole: nozioni sul loro ordinamento.

Le scuole nelle regioni a statuto speciale.

Oneri degli enti locali per il funzionamento delle scuole e degli uffici scolastici periferici.

Nozioni sulla tutela dei beni demaniali e patrimoniali di interesse culturale e storico.

Allegato 3

Categorie degli aventi titolo alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo:

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio, ed inoltre un certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè la infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa), dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro: documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente, ed inoltre un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra, attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè la infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

un certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro, ed inoltre un certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio, ed inoltre un certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quello di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro, ed inoltre un certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

29) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

30) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sino dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia o meno contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(8755)

Concorso, per esami, a centotre posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centotre posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al presente concorso gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero di titoli di studio corrispondenti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguiti presso un istituto statale o pareggiato.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza, a parità di merito, nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, dovranno essere presentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9, con le modalità indicate nell'allegato 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, secondo lo schema allegato, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere allegata la copia dello stato di servizio civile, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal competente ufficio del personale in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso.

Art. 6.

L'esame consisterà in un colloquio che verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico;

2) nozioni di contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione.

Gli argomenti che formeranno oggetto del colloquio sono indicati nel programma, annesso al presente decreto.

Il colloquio si svolgerà in Roma, nella sede e nei giorni che saranno comunicati ai candidati entro il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, saranno pubbliche.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base alla votazione conseguita dai candidati nel colloquio di cui al precedente art. 6.

Il colloquio non si intende superato, qualora il candidato abbia riportato una votazione inferiore a sei decimi.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente ai posti messi a concorso. Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito, formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato l'esame e che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire i documenti indicati nell'allegato 3, annesso al presente decreto, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, relativi al riconoscimento dei titoli, ai fini della preferenza a parità di merito, è di giorni venti che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª. entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) *Titolo di studio*: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2.

In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

b) *Certificato medico*, su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142; dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Tale certificato dovrà essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I documenti sopraindicati si intendono prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ragioniere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, che rivestono una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova, compete il trattamento economico di cui all'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova, i ragionieri in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, saranno restituiti al ruolo o al contingente di provenienza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assegnati, in base alle effettive esigenze di servizio, agli uffici dell'amministrazione centrale ed a quelli dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1971

Il Ministro: Misasi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 34, *foglio n.* 65

Allegato 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi
Divisione 1ª Roma

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centotre posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera

di concetto di Ragioneria dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di appartenere al ruolo del personale della carriera e di prestare servizio (indicare la sede di servizio);

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso

3) che non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; oppure: è sottoposto a procedimento disciplinare (indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti);

4) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

(Data)

(Firma)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova d'esame ed ogni altra eventuale comunicazione:

(indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Nozioni di diritto pubblico:

Dottrina generale dello Stato: nozione di Stato; personalità giuridica dello Stato; elementi costitutivi dello Stato; il popolo, il territorio, la potestà d'impero; i fini dello Stato.

Gli organi costituzionali dello Stato: nozione di organi costituzionali: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Corte costituzionale, la Magistratura, il Consiglio superiore della magistratura.

Ordinamento amministrativo dello Stato:

Concetto di pubblica amministrazione.

Fonti del diritto amministrativo.

I soggetti attivi e passivi della potestà amministrativa.

Beni demaniali e patrimoniali.

I diritti soggettivi e gli interessi legittimi.

Gli atti amministrativi: nozione, perfezione, efficacia e principali distinzioni. I vizi di legittimità degli atti amministrativi (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge). I vizi di merito.

L'organizzazione amministrativa dello Stato: l'amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

Il rapporto di pubblico impiego: concetto, costituzione; svolgimento ed estinzione.

Nozioni sui ricorsi amministrativi: opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Capo dello Stato. Nozioni sul ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

Contabilità di Stato:

I beni del demanio pubblico; i beni patrimoniali; l'amministrazione dei beni dello Stato; gli inventari dei beni dello Stato; gli inventari dei beni del demanio pubblico; gli inventari dei beni patrimoniali; la valutazione dei beni patrimoniali; gli schedare descrittivi; il conto generale del patrimonio.

Le varie forme di contrattazione; il pubblico incanto o asta pubblica; la licitazione privata; l'appalto-concorso; la trattativa privata; il procedimento per gli incanti; i procedimenti per la licitazione privata, per l'appalto-concorso e per la trattativa privata; norme generali sui contratti; i capitolati d'oneri; i pareri del Consiglio di Stato e degli altri organi consultivi Consiglio di Stato Avvocatura dello Stato Consiglio superiore dei lavori pubblici; la stipulazione dei contratti; l'approvazione dei contratti; il sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti; l'esecuzione dei contratti; il pagamento del prezzo pattuito; i servizi in economia; l'esecuzione di opere pubbliche con affidamento «in concessione»; il collaudo.

Anno ed esercizio finanziario; il bilancio di previsione generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa; i principi del bilancio; la formazione del bilancio; la strutturazione del bilancio; la classificazione delle entrate; la classificazione delle spese; il quadro generale riassuntivo.

L'esercizio provvisorio. Aggiunte e variazioni al bilancio.

Le nuove e maggiori spese. L'istituto della copertura. I fondi di riserva; i fondi speciali. Il «fondo globale».

La gestione dei residui. La perenzione amministrativa.

Le fasi dell'entrata; l'accertamento; la riscossione; il versamento; i servizi di tesoreria. La vigilanza della Corte dei conti sulle entrate.

Le fasi della spesa; l'impegno; la liquidazione; l'ordinazione; il pagamento; gli atti impeditivi dei pagamenti. Il «fermo amministrativo».

Il rendiconto generale dello Stato: principî generali.

I conti amministrativi:

I conti amministrativi in generale; i conti amministrativi delle entrate; i rendiconti degli agenti della riscossione; i conti amministrativi delle spese; i rendiconti dei funzionari delegati; i conti amministrativi delle Tesorerie; i conti amministrativi dei consegnatari di materie.

I conti giudiziali:

Gli agenti contabili dello Stato e la resa del conto giudiziale.

I controlli nell'Amministrazione dello Stato:

Nozioni generali; la Ragioneria generale dello Stato; le ragionerie centrali; le ragionerie regionali e provinciali.

Il controllo della Corte dei conti:

Cenni generali; l'ordinamento della Corte dei conti; le attribuzioni della Corte dei conti.

La responsabilità nell'Amministrazione dello Stato:

La responsabilità in generale. La responsabilità patrimoniale; la responsabilità amministrativa; la responsabilità contabile; la responsabilità civile verso i terzi.

La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica:

Nozioni generali; i giudizi di conto; i giudizi di responsabilità; i rimedi giurisdizionali avverso le decisioni della Corte dei conti; l'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

Servizi e ordinamento della pubblica istruzione:

Competenze e ordinamento dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Competenze e ordinamento degli uffici periferici.

Gli organi consultivi centrali e periferici.

Le scuole: nozioni sul loro ordinamento.

Le scuole nelle regioni a statuto speciale.

Oneri degli enti locali per il funzionamento delle scuole e degli uffici scolastici periferici.

Nozioni sulla tutela dei beni demaniali e patrimoniali di interesse culturale e storico.

ALLEGATO 3

Categorie degli aventi titolo alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo:

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio, ed inoltre un certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè la infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa), dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro: documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente, ed inoltre un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra, attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè la infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

un certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro, ed inoltre un certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio, ed inoltre un certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quello di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro, ed inoltre un certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

29) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

30) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sino dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia o meno contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(8756)

Concorso, per esami, a centoquarantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoquarantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al presente concorso:

a) gli impiegati appartenenti ai ruoli del personale delle carriere dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

b) gli impiegati appartenenti al ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva e della carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, in possesso di un diploma di istruzione secondaria di 1° grado e che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbiano una anzianità di almeno sei anni di effettivo servizio nella carriera esecutiva o nella carriera esecutiva di meccanografia.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza, a parità di merito, nella nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere presentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9, con le modalità indicate nell'allegato 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, secondo lo schema allegato, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere allegata la copia dello stato di servizio civile, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal competente ufficio del personale in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso.

Art. 6.

L'esame consisterà in un colloquio che verterà sulle seguenti materie:

Nozioni di diritto pubblico;

Nozioni sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione.

Gli argomenti che formeranno oggetto del colloquio sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il colloquio si svolgerà in Roma nella sede e nei giorni che saranno comunicati ai candidati entro il termine stabilito dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, saranno pubbliche.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base alla votazione conseguita dai candidati nel colloquio di cui al precedente art. 6.

Il colloquio non si intende superato, qualora il candidato abbia riportato una votazione inferiore a sei decimi.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente ai posti messi a concorso. Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinunce o decadenze dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dallo art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire i documenti indicati nell'allegato 3, annesso al presente decreto, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti relativi al riconoscimento dei titoli ai fini della preferenza a parità di merito è di venti giorni e decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione · Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) *Titolo di studio*: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2.

In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

b) *Certificato medico*, su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142; dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Tale certificato dovrà essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I documenti sopraindicati si intendono prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di segretario.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, che rivestono una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova, compete il trattamento economico di cui all'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova, i segretari in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, saranno restituiti al ruolo o al contingente di provenienza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assegnati, in base alle effettive esigenze di servizio, agli uffici dell'amministrazione centrale ed a quelli dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 34, *foglio n.* 64

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centoquarantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di appartenere al ruolo del personale della carriera e di prestare servizio (indicare la sede di servizio) .;

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso il .;

3) che non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; oppure: e sottoposto a procedimento disciplinare (indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti);

4) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

(Data)

(Firma)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova d'esame ed ogni altra eventuale comunicazione:
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Nozioni di diritto pubblico:

Dottrina generale dello Stato: nozione di Stato; personalità giuridica dello Stato; elementi costitutivi dello Stato: il popolo, il territorio, la potestà d'impero; i fini dello Stato.

Gli organi costituzionali dello Stato: nozione di organi costituzionali: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Corte costituzionale, la Magistratura, il Consiglio superiore della magistratura.

Ordinamento amministrativo dello Stato:

Concetto di pubblica amministrazione.
Fonti del diritto amministrativo.
I soggetti attivi e passivi della potestà amministrativa.
Beni demaniali e patrimoniali.
I diritti soggettivi e gli interessi legittimi.
Gli atti amministrativi: nozione, perfezione, efficacia e principali distinzioni. I vizi di legittimità degli atti amministrativi (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge).
I vizi di merito.

L'organizzazione amministrativa dello Stato: l'amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

Il rapporto di pubblico impiego: concetto, costituzione; svolgimento ed estinzione.

Nozioni sui ricorsi amministrativi: opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Capo dello Stato. Nozioni sul ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

Servizi e ordinamento della pubblica istruzione:

Competenze e ordinamento dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.
Competenze e ordinamento degli uffici periferici.
Gli organi consultivi centrali e periferici.
Le scuole: nozioni sul loro ordinamento.
Le scuole nelle regioni a statuto speciale.
Oneri degli enti locali per il funzionamento delle scuole e degli uffici scolastici periferici.
Nozioni sulla tutela dei beni demaniali e patrimoniali di interesse culturale e storico.

ALLEGATO 3

Categorie degli aventi titolo alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo:

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio, ed inoltre un certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente e figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente e orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè la infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa), dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro: documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente, ed inoltre un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra, attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè la infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

un certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro, ed inoltre un certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio, ed inoltre un certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quello di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro, ed inoltre un certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di pro-

fughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

29) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

30) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sino dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia o meno contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(8757)

Concorso, per esami, a settantaquattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settantaquattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al presente concorso: gli impiegati appartenenti al ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica o al ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi o del personale operaio dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o in possesso della licenza elementare con almeno 5 anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza, a parità di merito, nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, dovranno essere presentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9, con le modalità indicate nell'allegato 3.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, secondo lo schema allegato 1, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere allegata la copia dello stato di servizio civile, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dal competente ufficio del personale in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso.

Art. 6.

L'esame consisterà:

1) in una prova pratica:

a) di dattilografia;

b) di stenografia (facoltativa);

2) in un colloquio che verterà sulla seguente materia: nozioni sui servizi e l'ordinamento della pubblica istruzione.

Gli argomenti che formeranno oggetto del colloquio e le modalità per lo svolgimento della prova pratica sono indicati nel programma di esame, annesso al presente decreto.

La prova pratica e il colloquio, si svolgeranno in Roma, nella sede e nei giorni che saranno comunicati ai candidati, entro il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le sedute della commissione esaminatrice relative al colloquio saranno pubbliche.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito sarà determinata in base al voto risultante dalla valutazione complessiva della prova pratica obbligatoria, ma non eliminatoria di dattilografia, del colloquio, nonchè della eventuale prova di stenografia.

L'esame non si intende superato qualora il candidato abbia riportato una votazione inferiore a sei decimi.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato l'esame e che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dallo art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repub-

blica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire i documenti indicati nell'allegato 3, annesso al presente decreto, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione di tali documenti, relativi al riconoscimento dei titoli ai fini della preferenza a parità di merito, è di giorni venti e decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) *Titolo di studio*: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2.

In luogo di detto diploma, è data facoltà ai candidati di produrre, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la copia autentica di esso, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione dei titoli di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1969, n. 15, per il diploma di istruzione secondaria di 1° grado; ovvero una certificazione sostitutiva a tutti gli effetti, rilasciata dal competente direttore didattico per la licenza elementare.

b) *Certificato medico*, su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142; dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Tale certificato, dovrà essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito, indicata nel primo comma dello stesso articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di coadiutore dattilografo.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, che rivestono una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova, compete il trattamento economico di cui all'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova, i coadiutori dattilografi in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole saranno restituiti al ruolo o al contingente di provenienza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assegnati, in base alle effettive esigenze di servizio, agli uffici dell'amministrazione centrale ed a quelli dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972
Registro n. 34, foglio n. 68

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi
Divisione 1ª ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a settantaquattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di appartenere al ruolo del personale della carriera e di prestare servizio (indicare la sede di servizio) ;

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso il ;

3) che non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; oppure: è sottoposto a procedimento disciplinare (indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti);

4) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto intende sostenere la prova pratica facoltativa di stenografia (1).

(Data)

(Firma)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove orali ed ogni altra eventuale comunicazione:
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale)

---

(1) Tale dichiarazione è obbligatoria soltanto per i candidati che intendono sostenere detta prova.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

1) La prova pratica di dattilografia (non eliminatoria) consisterà:

nella scrittura a macchina, mediante copiatura, nel termine di dieci minuti, di uno scritto a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a venti righe.

La prova pratica di stenografia (facoltativa) consisterà nella dettatura di un brano di 300 parole alla velocità media di 60 parole al minuto.

Detto brano dovrà essere poi reso in forma dattiloscritta.

2) Colloquio:

Cenni sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione.

Competenze e ordinamento dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Competenze ed ordinamento degli uffici periferici.

Gli organi consultivi centrali e periferici.

Le scuole: nozioni sul loro ordinamento.

Oneri degli enti locali per il funzionamento delle scuole e degli uffici scolastici periferici.

Nozioni sulla tutela dei beni demaniali e patrimoniali.

ALLEGATO 3

Categorie degli aventi titolo alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo:

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio, ed inoltre un certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè la infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa), dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o

i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro: documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente, ed inoltre un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra, attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè la infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

un certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro, ed inoltre un certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio, ed inoltre un certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quello di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro, ed inoltre un certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate, per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

29) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

30) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sino dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia o meno contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(8758)

Concorso, per esami, a trentatre posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi e agli altri aventi diritto, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentatre posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli impiegati appartenenti al ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, in possesso della licenza di scuola elementare e della patente di guida per autoveicoli almeno di categoria *C* ad uso privato.

Sono, altresì, ammessi al concorso gli impiegati appartenenti al ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, in possesso del titolo di studio e della patente di guida sopraindicati.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non è fissato alcun limite di età per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza, a parità di merito, nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, dovranno essere presentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 secondo lo schema allegato al presente decreto, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª, dovranno pervenire o essere presentate alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante il reparto al quale appartengono.

Art. 6.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio del personale in data non anteriore a quella del decreto con il quale viene indetto il concorso;

2) copia autenticata della patente di guida indicata nel precedente art. 2, in regola con le disposizioni fiscali.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno prive dei documenti richiesti.

Art. 7.

La prova di esame sarà a carattere teorico-pratico e consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e nella conoscenza delle varie parti del motore e della segnaletica più aggiornata.

La prova suddetta avrà luogo in Roma, nel giorno e nella sede che verranno comunicati direttamente ai candidati entro il termine stabilito dall'art. 6, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per sostenere la prova stessa, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 500, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario;

c) carta di identità o tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

L'esame non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le sedute della commissione stessa, durante lo svolgimento della prova teorica-pratica, sono pubbliche.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione ottenuta nella prova teorico-pratica. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso. In caso di vacanza di posti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati risultati idonei, secondo lo ordine di graduatoria.

La graduatoria generale di merito e quelle dei vincitori e degli idonei, che saranno approvate con decreto ministeriale, verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dal giorno successivo a tale pubblicazione decorrerà il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati abbiano sostenuto il colloquio, i documenti, redatti nelle forme prescritte, che attestino il possesso dei titoli di preferenza nella nomina.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori e quelli che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto ovvero copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) certificato medico, su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovra essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Tale certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti sopra indicati si intendono prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso e coloro che subentreranno ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti saranno inquadrati, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi, con la qualifica di autista, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, salva restando l'applicazione dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assegnati, in base alle effettive esigenze di servizio, agli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
Registro n. 32, *foglio n.* 295

ALLEGATO 1

Schema da seguire per la compilazione
della domanda su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi
Divisione 1ª ROMA

Il sottoscritto nato a (prov. .) il ., residente in (prov. .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentatre posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è impiegato (oppure: è operaio) nel ruolo della carriera ausiliaria e riveste la qualifica di ;

2) non sono in corso provvedimenti disciplinari a suo carico; (oppure: è sottoposto a procedimento disciplinare); (1)

3) la sua sede di servizio è la seguente:
(se comandato o distaccato, indicare l'ufficio presso il quale di fatto presta servizio);

4) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Allega alla presente domanda:

copia dello stato di servizio;
copia autenticata della patente di guida.

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate tutte le comunicazioni relative al concorso:
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

(Data)

(Firma)

(la firma deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 5, commi terzo e quarto, del bando)

(1) Indicare gli estremi della lettera di contestazione degli addebiti.

(8759)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(2651324/1) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.